

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3990

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TURCHI, DE LORENZO GIOVANNI, NICCOLAI GIUSEPPE

Presentata il 7 febbraio 1972

**Riapertura dei termini per la presentazione dei ricorsi
avverso la esclusione dai benefici combattentistici**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A distanza di ben 26 anni dalla fine della seconda guerra mondiale, in Italia vige ancora la legge discriminatoria 4 marzo 1948, n. 137, con la quale si è voluto ricalcare le orme del processo di Norimberga contro coloro che, scesi in campo per obbedire alle leggi dello Stato, scelsero poi, per motivi ideali o per necessità di situazione personale, la parte perdente. Resipiscenze parziali, tardive o successive nel tempo, aprirono le porte ai ricorsi personali tendenti alla rivalutazione del proprio comportamento dopo l'8 settembre 1943, senza tuttavia abrogare un decreto legge lesivo della più elementare giustizia e degli interessi di qualche milione di cittadini italiani.

In nessun altro paese europeo ed extra-europeo si assiste, oggi, alla perpetuazione di un principio discriminatorio che divide i suditi in cittadini di serie A e di serie B.

In Italia, invece, si perpetua — in sfida alla evoluzione dei tempi, al diffuso desiderio di pacificazione nazionale, alle tradizioni di diritto del nostro popolo — la divisione degli

animi, quasi che il progresso democratico e civile dipendesse essenzialmente dalla persistente frattura nazionale.

Forse i legislatori non pensarono allora, nel 1948, e non pensano ancora oggi, nel 1972 ai tanti italiani (che sono certamente qualche centinaio di migliaia) rimasti colpiti da quel decreto legge discriminatorio, per effetto del quale non trovano lavoro o se lo hanno trovato non possono fruirne perché privi della dichiarazione integrativa che apre, di colpo, le porte di Sesamo. Ma, onorevoli colleghi, desideriamo soprattutto evidenziare un aspetto « tecnico » della legge in questione: e cioè che la discriminazione, così come concepita, copre l'intero arco di tempo della guerra dal 1940 al 1945 — quando invece, la sua motivazione è data dal « comportamento del cittadino dopo l'8 settembre 1943 ».

In effetti, un cittadino soldato, comportatosi magari da eroe fino al settembre 1943, per essersi egli dichiarato idealmente o materialmente a fianco degli ex-alleati tedeschi, viene ad essere incriminato anche per il dovere

o per gli atti di eroismo compiuti prima del settembre 1943. Tale è l'effetto pratico del decreto legge n. 137 del 1948.

Per non restare sul campo delle illazioni, ci sia consentito di citare un esempio probante di quanto abbiamo prima detto:

Un secondo capo segnalat. T.S. di Marina già appartenente al Servizio informazione marina e come tale distaccato presso l'ufficio dell'addetto navale in Spagna, dal 22 aprile 1941 al 7 settembre 1943, svolse nei pressi dello stretto di Gibilterra, lodevole servizio a favore delle nostre armi e presumibilmente a favore di quelle gesta dei nostri siluratori che oggi, comunque, godono del rispetto e della ammirazione del popolo italiano. Costui, all'atto dell'armistizio ricevette ordine di consegnarsi agli inglesi in Gibilterra ma non ritenne di dover eseguire l'ordine. Nel 1947, ritornò in Patria per essere sottoposto a discriminazione, ottenendone 4 mesi di sospensione dal grado. Senza lavoro e senza la possibilità di trovare una qualsiasi occupazione che gli consentisse di sfamarsi, fece ritorno in Spagna ove rimase fino al 1962, epoca in cui rientrò in Italia. Dal 1962 al 1970 ha partecipato a diversi concorsi ma sempre con esito negativo, a causa della mancanza della dichiarazione integrativa e della pesante punizione disciplinare. È stato messo in evidenza che egli rimase in Spagna, per basilari necessità di vita, dal 1947 al 1962, poiché le leggi con le quali si dava facoltà di ricorrere avverso il non riconoscimento dei benefici combattentistici furono rispettivamente nel febbraio 1952, dal novembre 1957, dal dicembre 1960. Per essere all'estero egli non venne a conoscenza delle possibilità offerte da quelle leggi le quali dovevano pur essere conosciute dalle autorità consolari italiane in Spagna.

Nel febbraio 1970 il sottufficiale presentava ricorso al Ministero della difesa e il Dicastero della marina rispondeva, in data 20 giugno 1970, che la esclusione dai benefici è in forza della legge 1948 e che la presentazione di altro eventuale ricorso potrà dipendere soltanto da future disposizioni di legge che dispongano la riapertura dei termini.

Questo è un caso reale che abbiamo voluto evidenziare poiché l'interessato è risultato

finalmente vincitore di un concorso a segretario non di ruolo nelle scuole medie e finalmente ha trovato una sistemazione stabile e un avvenire per la propria famiglia. Tuttavia, l'interessato si trova ancora senza la dichiarazione integrativa, documento questo che gli consentirebbe di beneficiare della legge n. 336 per i combattenti.

A questo punto, si presenta l'aspetto « tecnico » della questione: egli fu un buon combattente fino al settembre 1943; il suo foglio matricolare attesta le destinazioni assegnategli; le sue note caratteristiche, relative alla sua condotta in guerra sono eccellenti. Ebbene perché non riconoscere ufficialmente che egli fu combattente e come tale ha diritto ai benefici conseguenti?

E se egli fu sospeso dal grado per 4 mesi con le conseguenze economiche relative, perché deve egli sottostare all'ulteriore danno economico derivante dall'esclusione dai benefici della n. 336? Quello descritto, non è che il caso più macroscopico di ingiustizia riguardante ex-combattenti e rappresenta molto chiaramente la condizione in cui si trovano altre migliaia di cittadini italiani.

Riferendoci alle successive leggi che consentivano di ricorrere avverso le punizioni disciplinari inflitte a quel tempo, facciamo osservare che l'ultima legge risale al 1960 a cioè ben 12 anni fa. In tale lasso di tempo, molta acqua è passata sotto i ponti e molte posizioni personali al riguardo della discriminazione si sono corrette, appunto per la maggiore equità intervenuta negli animi degli italiani.

Poiché è nella piena facoltà dei legislatori di affrontare una legge che riapra la possibilità ai ricorsi, chiediamo che venga presa in esame tale possibilità con carattere d'urgenza per dar modo a tanti nostri connazionali di poter entrare liberamente nella vita produttiva della Nazione e di assicurare il pane ai loro famigliari.

Qualora ciò non fosse ritenuto opportuno, chiediamo in via subordinata che vengano prorogati i termini dell'ultima legge 6 dicembre 1960, n. 1556, alla stessa stregua di quanto disposto con le leggi 28 novembre 1957, n. 1143, e 6 dicembre 1960, n. 1556.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per la presentazione dei ricorsi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, è concesso un nuovo termine con scadenza al 360° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

I ricorsi verranno esaminati da una Commissione centrale unica fra tutte le Forze armate, nominata dal Ministro della difesa, la quale dovrà ultimare i suoi lavori entro due anni dalla sua costituzione.